

Cassazione civile, sez. II, 17/02/2010, n. 3786

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Monza con decreto del 4 novembre 1997 ingiunse alla Italpali S.r.l. il pagamento di L. 57.215.795 in favore della Umidbloc S.r.l., quale corrispettivo dei lavori a quest'ultima commissionati dalla ingiunta di eliminazione delle infiltrazioni di acqua verificatesi tra le paratie in calcestruzzo di sostegno delle pareti esterne di una serie di box - garage, realizzate dalla Italpali su appalto della Edilgara' s.n.c..

La societa' Italpali si oppose all'ingiunzione e chiese la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato dalle parti per inadempimento della Umidbloc, avendo l'opposta abbandonato il cantiere senza completare i lavori, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Monza con sentenza dell'8 gennaio 2001, accolse l'opposizione e, in parte, le domande riconvenzionali e, revocato il decreto ingiuntivo, dichiaro' "risolto il contratto di appalto stipulato tra Italpali srl ed Umidbloc srl".

La decisione, gravata dalla societa' Umidbloc, venne riformata il 30 luglio 2004 dalla Corte di appello di Milano, che accolse l'impugnazione e confermo' il decreto ingiuntivo opposto, condannando la societa' Italpali al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Osservarono i giudici di secondo grado che nella valutazione comparativa dei comportamenti reciprocamente inadempienti delle parti (interruzione dei lavori da parte della Umidbloc per il mancato versamento dell'acconto e loro definitivo abbandono successivamente alla ripresa; rilevante ritardo nel pagamento dell'acconto e mancata collaborazione della Italpali al completamento dei lavori) doveva attribuirsi maggior peso all'inadempimento dell'opponente, "perche' nel quadro generale della funzione economico - sociale del contratto il comportamento della Italpali appare connotato da una maggiore irresponsabilita' e superficialita' a fronte di una situazione oggettivamente grave e foriera di pericoli".

La società Italpali e' ricorsa per la cassazione della sentenza con nove motivi, illustrati da successiva memoria, e la società Umidbloc ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1206 c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione circa il fatto decisivo dell'inadempimento della committente al dovere di collaborare per il completamento delle opere appaltate, non avendo indicato quali comportamenti necessari a consentire l'esecuzione dell'appalto l'opponente non avesse osservato. Il motivo e' infondato.

I giudici di secondo grado, sollecitati dall'appellante alla verifica della sua eccezione di inadempimento della committente, hanno esaminato le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opposta nel libero interrogatorio e, evidenziato che le stesse trovavano riscontro nelle deposizioni dei testi dalla stessa richiesti, hanno puntualizzato con la testuale trascrizione delle dichiarazioni e delle deposizioni acquisite, da un lato, l'obbligo assunto dalla committente di fornire le lamiere, od altri materiali occorrenti al tamponamento delle infiltrazioni, e l'esigenza che per l'esecuzione dei lavori i contraenti operassero in modo coordinato, e, dall'altro, l'aumento dell'interferenza nei lavori di tamponamento del personale del cantiere dell'opponente e, in particolare, del direttore dei lavori - che "in buona fede riteneva di trovare delle soluzioni piu' rapide, concomitanti, interponendo materiali" non esistenti nella "routine" dell'impresa e "assumeva proprie iniziative" dicendo "dove pompare la schiuma e bloccando gli interventi" degli operai dell'appaltatrice -, conseguito alle accertate impossibilità di concludere rapidamente i lavori e necessita' di utilizzare per il completamento di essi di una notevole quantità schiuma congelante.

Alla puntualizzazione hanno fatto seguire l'affermazione che la società appaltatrice abbandonò il cantiere solo allorché si rese conto che la mancata collaborazione della committente avrebbe finito per compromettere il risultato finale dei lavori e con tale sequenza hanno evidenziato, anche logicamente, il rapporto causale ravvisato tra il mancato completamento dei lavori e l'inosservanza da parte della committente delle forme di collaborazione, alle quali era tenuta per contratto o perché comunque indispensabili a consentire l'adempimento della prestazione dell'opposta.

Al disconoscimento dell'insufficienza della motivazione consegue la non ravvisabilità della violazione e falsa applicazione di legge contestualmente denunciata, giacché dalla stessa emerge che la sentenza, non solo non ha eluso i principi desumibili dall'art. 1206 c.c. secondo cui il creditore è obbligato unicamente alla cooperazione indispensabile all'adempimento del debitore e la necessità della cooperazione va valutata con riferimento alla sua oggettiva essenzialità ai fini dell'attuazione del rapporto obbligatorio, ma ha fatto anche ulteriore riferimento, senza censura sul punto, al disposto dell'art. 1218 c.c. il quale esclude l'inadempimento (eventualmente parziale) del debitore ove l'impossibilità della prestazione derivi da causa a lui non imputabile.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente:

in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., giacché la sentenza, ove avesse ravvisato l'inadempimento della committente nella mancata fornitura della "manovalanza per preparare la zona d'intervento", si sarebbe pronunciata su un'eccezione inammissibile, in quanto formulata in una memoria istruttoria depositata in primo grado oltre il termine stabilito dall'art. 183 c.p.c.;

in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. ed omessa motivazione circa il fatto decisivo della mancanza di prova che la predisposizione delle opere murarie e la messa a disposizione della manovalanza fossero necessarie all'esecuzione dell'opera appaltata.

In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo del nesso causale tra il mancato completamento dei lavori e le asserite interferenze tecniche, genericamente indicate ed eventualmente concretizzatesi nella manifestazione da parte del direttore dei lavori di opinioni diverse sulle modalità operative dell'appalto.

I motivi sono in parte inammissibili ed in altra infondati.

La sentenza ha individuato l'inosservanza della committente al dovere di collaborare all'adempimento dell'obbligazione della società appaltatrice facendo riferimento alla necessità di un intervento coordinato dei contraenti per tamponare le infiltrazioni tra le paratie in calcestruzzo realizzate dall'opponente e "congelare" lo svuotamento del

terreno retrostante cagionato dal flusso dell'acqua.

Non ha menzionato tra le forme, nelle quali si era estrinsecata la mancata collaborazione, la mancata fornitura della "manovalanza per preparare la zona d'intervento", ma ha sottolineato, oltre all'omessa fornitura delle lamiere ed altri materiali necessari ai lavori di tamponamento, le negative interferenze del personale del cantiere e del direttore dei lavori e con riferimento ad esse ha accolto l'eccezione formulata dall'opposta nella comparsa di costituzione dell'addebitabilità dell'abbandono anticipato del cantiere alle ingerenze della committente.

Non sono pertinenti, dunque, alla ratio decidendi il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si richiamano a fatti dei quali la pronuncia non contiene menzione, mentre è privo di fondamento il quarto che nega una efficacia causale delle interferenze tecniche, giacché attinge una valutazione del giudice di merito non sindacabile, in quanto sorretta da un sufficiente e logico richiamo all'impedimento frapposto al protocollo dei lavori dalle interferenze del personale del cantiere e da autonome iniziative del direttore dei lavori.

Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della rilevanza del mancato tempestivo pagamento dell'esiguo acconto pattuito nella valutazione dell'inadempimento dell'opponente, giacché dopo la corresponsione di esso, sia pure tardiva, la società appaltatrice aveva ripreso i lavori.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza ha individuato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento dell'opposto sia nel rilevante ritardo nel pagamento dell'acconto del corrispettivo che nella mancata collaborazione della committente al completamento delle opere appaltate, che "avrebbe finito per compromettere il risultato finale" e la resistenza di questo secondo argomento alle censure rivoltele esclude l'interesse all'esame del primo, non potendo una sua eventuale fondatezza comportare la cassazione della decisione sul punto.

Con il sesto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione circa il fatto decisivo dell'(in)attendibilità e valutazione delle deposizioni

del direttore dei lavori e del legale rappresentante della società 'Edilgara', e dell'attendibilità del nipote del legale rappresentante dell'appaltatrice e del fornitore di materiali da lei utilizzati per i suoi interventi e dell'omessa valutazione della deposizione di altro teste e di una espressione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opposta nel suo libero interrogatorio. Il motivo è in parte inammissibile ed in altra infondato. È inammissibile per difetto di autosufficienza laddove lamenta l'omessa valutazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'appaltatrice trascrivendone solo alcune parole, in quanto l'estrapolazione di esse dal loro contesto non consente una verifica del significato ad esse in concreto attribuibile.

È infondato nella parte in cui fa riferimento ad una valutazione rimessa esclusivamente al giudice di merito in ordine all'attendibilità delle deposizioni dei testi ed alla motivazione che la sostiene, avendo la sentenza indicato le ragioni della prevalenza conferita alle circostanze riferite da quelli richiesti dall'opposta e fatto un non illogico richiamo al riscontro delle deposizioni dei testi richiesti dall'opposta, fornito dalle dichiarazioni di un teste "totalmente indifferente rispetto alle parti", per disattendere le contrarie deposizioni di altri, richiesti dall'opponente, di cui uno stretto congiunto del responsabile della committente, ed altri due interessati ad una rapida conclusione dei lavori, in quanto l'uno appaltante della costruzione dei box e, l'altro, suo direttore dei lavori.

Con il settimo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1665 e 1666 c.c., atteso che, non essendo stata l'opera completata ed accettata ed essendo la prestazione indivisibile, la sentenza non avrebbe potuto riconoscere il diritto dell'appaltatrice al pagamento del corrispettivo, sia pure calcolato in relazione alla parte di opera eseguita. Il motivo è inammissibile.

Non risulta dalla sentenza, e non è dedotto nel ricorso, che la questione relativa al diritto dell'opposta al pagamento del corrispettivo dell'appalto proporzionale alla parte di opera eseguita sia stata sollevata nel giudizio di merito, ed il suo esame è conseguentemente precluso in sede di legittimità, implicando la soluzione di essa un accertamento di fatto non consentito nel giudizio di cassazione. Nel contratto di appalto, infatti, il committente può rifiutare, a norma dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificare la risoluzione, può trattenere la parte dell'opera realizzata e provvedere

direttamente al suo completamento, chiedendo che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (cfr.; cass. civ., sez., 2^a, sent. 12 aprile 1983, n. 2573).

Correlativamente, nel caso in cui la parziale esecuzione del contratto sia imputabile al committente che l'abbia espressamente o tacitamente accettata, l'appaltatore può chiedere, secondo la propria convenienza, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, ovvero il pagamento del prezzo proporzionalmente diminuito. Ne consegue che l'apprezzamento del motivo e della questione adottata a suo fondamento presuppone una verifica della condotta della committente, nella cui disponibilità era rimasta l'opera eseguita e che di essa si era giovato nonostante la sua incompletezza, e, in particolare, una interpretazione di essa a fronte della deduzione di una mancata tacita accettazione dei lavori effettivamente compiuti non prospettata nel giudizio di merito e sulla quale non si era conseguentemente instaurato alcun contraddittorio.

Con l'ottavo motivo ed il nono motivo, che possono essere esaminati congiuntamente:

in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo confermato il decreto ingiuntivo del pagamento di una somma corrispondente al corrispettivo della parte eseguita dell'opera pur in assenza della proposizione di una domanda di condanna al risarcimento dei danni e di quella presupposta di risoluzione dell'appalto;

in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226, 1227 e 1458 c.c., per avere liquidato il risarcimento dei danni con riferimento ai prezzi dei lavori e dei materiali contrattualmente pattuiti, anziché con riferimento ai loro prezzi correnti alla data della pronuncia.

I motivi sono inammissibili per carenza di interesse atteso il rigetto del settimo motivo investente il titolo in forza del quale il decreto opposto aveva ingiunto il pagamento.

All'inammissibilità od infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010